

Culture /



Nicola Capone

# Lo spazio e la norma

Per una ecologia politica del diritto

*Saggio introduttivo di Salvatore Settis*

**ombre corte**

Il volume è stato pubblicato con il contributo economico dell'Università degli studi di Salerno, nell'ambito del dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche (XXVIII ciclo).

Prima edizione: giugno 2020

Editing e correzione bozze di Andrea Corona

© ombre corte

Via Alessandro Poerio 9, 37124 Verona

Tel./fax: 0458301735; mail: [info@ombrecorte.it](mailto:info@ombrecorte.it)

[www.ombrecorte.it](http://www.ombrecorte.it)

Progetto grafico copertina e impaginazione: ombre corte

Immagine di copertina ...

ISBN: 9788869481635

# Indice

- 9 SAGGIO INTRODUTTIVO. Tre specie di lontananza  
*di Salvatore Settis*
- 17 PREMESSA
1. La svolta spaziale del diritto; 2. Ipotesi di studio
- 23 CAPITOLO PRIMO. La produzione dello spazio
1. Ripensare lo spazio; 2. Dalla *terra* al *territorio* (e viceversa), ovvero, del doppio movimento di *deterritorializzazione* e *riterritorializzazione* nella riflessione di Gilles Deleuze; 3. Popolazione, dispositivi di sicurezza e gioco del desiderio, ovvero, come lo *spazio* si fa *ambiente* nella riflessione di Michel Foucault; 4. *Fare spazio*, ovvero, sulla produzione spaziale nella riflessione di Henri Lefebvre; 5. *L'Oikeios*, ovvero, la *doppia internalità* dell'umano nel naturale e del naturale nell'umano nella riflessione di Jason Moore; 6. Riepilogo.
- 47 CAPITOLO SECONDO. Spazi di vigenza e spazi di fondazione
- I. Del primo movimento: il discendere del diritto alle posizioni spaziali, ovvero, gli spazi di vigenza; 1. Hans Kelsen: il territorio quale ambito di validità topografico della norma; 2. Sull'ambigua potenza dell'*artificialità* della norma;
- II. Del secondo movimento: il salire del diritto dal fondamento spaziale, ovvero, gli spazi di fondazione; 1. Carl Schmitt: il *nomos* della terra, ovvero, il mettere radici della norma nel regno del senso della storia; 2. Sull'ambigua potenza della radicalità della norma.
- 66 CAPITOLO TERZO. Un nuovo *nomos* della terra?
1. Vie di fuga; 2. Attraverso Kelsen: l'*artificialità* della norma produce luoghi, ovvero, spazi normati da accordi inter-statali; 3. Attraverso Schmitt: la radicalità della norma muove verso il *grande spazio*, ovvero, un ambito della pianificazione, dell'organizzazione e dell'attività umana. 4. Conclusioni (provvisorie o quasi).

84      CAPITOLO QUARTO. La costituzionalizzazione dello spazio

1. La svolta del paradigma costituzionale: uno Stato a sovranità costituzionalmente limitata; 2. I diritti come argine dell'artificialità della norma; 3. Costituzionalizzazione della nozione dello spazio.

I. 1. La *proprietà*-pubblica, ovvero, l'istituzione del nesso *appartenenza-vincolo di destinazione*; 2. Sulla contraddizione tra Codice civile e Costituzione; 3. Il valore politico e polemico della nozione di *proprietà*-pubblica.

II. 1. Il paesaggio, ovvero, il territorio trasfigurato; 2. Attualizzazione della nozione di paesaggio; 3. Il territorio in quanto paesaggio si fa *cultura e fondamento* dello Stato costituzionale.

III. 1. L'esercizio dei diritti fondamentali e i beni comuni; 2. Il duplice aspetto della demanialità; 3. I diritti creano i beni; 4. Beni comuni e comunità di riferimento; 5. Gli usi (civici e collettivi) 6. Sul nesso uso-cura; 7. Re-istituzione del nesso spazio-norma.

113      RINGRAZIAMENTI

117      BIBLIOGRAFIA

Lo spazio e la norma

*A mia nonna  
bracciante  
radice umana  
terrestre*

## Premessa

### 1. *La svolta spaziale del diritto*

Questo testo si situa idealmente nella più ampia costellazione di ricerche orientate dalla cosiddetta *svolta spaziale* (Soja 1989, 2007). Un approccio metodologico che ha determinato in diversi ambiti disciplinari, compreso il diritto, quello *spostamento laterale* che è stato in grado di porre il *pensiero spaziale* come “una finestra di collegamento transdisciplinare” e “come via privilegiata di accesso alle concrete forme di vita e di azione dei soggetti in un mondo non-euclideo” (Marramao 2013). Nel contesto giuridico italiano questo indirizzo di studi ha trovato applicazione nell’ambito del geo-diritto (Irti 2001, 2004; Capone 2019a).

In tempi più recenti le scienze giuridiche hanno intensificato la riflessione sul rapporto fra norma e spazio, grazie all’apporto transdisciplinare dell’ecologia politica, che considera lo spazio come prodotto della continua interazione fra dimensione ecologica della natura e dimensione politica dell’agire umano, dimensione quest’ultima entro cui le norme sono prodotte e rese operative. In questa prospettiva, *lo spazio*, in relazione al diritto, non rappresenta un semplice supporto passivo su cui gli ordinamenti giuridici si proiettano, ma piuttosto un fattore costitutivo di siffatti ordinamenti (Soja 1989, 10; Butler 2017). Parimenti *la norma*, che lungo questa linea interpretativa non potrà più essere presa in considerazione nella sua astratta autonomia.

È a partire da queste premesse che è possibile istituire *il nesso spazio-norma*, attraverso il quale considerare i due termini della relazione nella loro necessaria e costitutiva co-implicazione, superando

in tal modo *il binarismo spazio-norma* che ha caratterizzato per lungo tempo la riflessione giuridica sul tema.

Classicamente, in una prospettiva riduzionista, lo spazio in relazione al diritto si presenta in due modi: o come mero *spazio di vigenza* della norma – base esteriore su cui un sistema di norme poggia o presso cui prende sede e entro cui ha vigore – o come *spazio di fondazione* del diritto – luogo dal quale hanno origine e trovano fondamento le norme, le quali esauriscono la loro razionalità dentro questo loro *essere* terrestre.

Allo stesso modo, la norma è data o come *diritto nella forma spaziale* – ossia astratto artificio, risultato di una razionalità immanente al diritto stesso che si proietta nello spazio – o come messa in forma di una *misura* che è immanente allo spazio e che di riflesso si proietta nella norma, dando luogo a una *fondazione spaziale del diritto*.

Lungo questa linea interpretativa, questi due movimenti – quello del *discendere dal diritto alle posizioni spaziali* e quello del *salire dal fondamento spaziale al diritto* (Irti 2001, 24) – sono generalmente considerati indipendenti l'uno dall'altro e come reciprocamente alternativi. In realtà essi si implicano reciprocamente.

Se, infatti, osserviamo da vicino gli *spazi di vigenza* e gli *spazi di fondazione* ci accorgiamo che i margini di confine concettuali tra queste due prospettive sono molto labili e spesso appaiono (e in molti casi sono) sovrapponibili.

Solitamente lo spazio è aprioristicamente presupposto e questo induce a ritenerlo il polo passivo, statico, del nesso spazio-norma. Ma ciò è vero solo in apparenza, perché costitutivo dell'esperienza giuridica è il *prendere sede* – vale a dire la *relazione domiciliare* del diritto con lo spazio. Ed è proprio in questo *riconoscere come sede* un determinato territorio che diviene evidente che “c'è nel profondo nascere e svolgersi del diritto, un legame terrestre, un'originaria necessità dei luoghi” (Irti 2001, 3). Il diritto mai può fare a meno dello spazio. Se si osserva il linguaggio giuridico si può notare come esso sia intriso di richiami spaziali: dall'inviolabilità del corpo al domicilio delle persone fisiche, dai confini delle terre all'obbligo di residenza. Una necessità che, però, implica una forte ambiguità, perché se da un lato lo spazio, la territorialità, rappresenta la *sede fissa* su cui poggia l'unità di un ordinamento giuridico statale, dall'altro lato proprio la *sedentarietà* del diritto permette l'emersione di una razionalità interna al diritto stesso, che presto prende la forma del *dover essere*. O,

detto in altri termini, è quando una parte della specie umana decide di insediarsi stabilmente in un luogo che si ha bisogno di normazione e dunque di una razionalità giuridica che valga permanentemente e che sia riconosciuta dalla comunità insediata.

Com'è stato osservato anche dalla dottrina classica – che dello spazio non aveva grande considerazione – la *relazione domiciliare* del diritto con il territorio di riferimento determina una “potestà d'imperio specifica, spettante allo Stato in forza della sua qualità di ente sovrano domiciliato nel territorio e avente il governo supremo della società umana del pari stabilita nel medesimo” (Donati 1924, 11). A questa potestà sono soggette tutte le persone che *abitano* lo spazio della dimora dello Stato inteso come *persona giuridica*. Qui il “territorio si fa casa dello Stato” (Irti 2001, 6) e il rapporto fra Stato e spazi assume valore costitutivo della potestà d'imperio, cioè del potere di governo sulle persone, ragion per cui la *esclusività* (del potere di governo) e la *confinatezza* (entro cui si esercita questa potestà) divengono alcuni dei suoi caratteri fondamentali.

Ma è proprio in questo *insediarsi* del diritto che la relazione spazio-norma si complica. Il territorio si trova ad essere, per un verso, *base esteriore* su cui poggia l'unità associativa dello Stato (che così trova esistenza), e, per l'altro, determina una *sfera delimitata di dominazione*, che permette allo Stato di assumere personalità giuridica. Abbiamo così un'appartenenza giuridica “in forza del ‘trovarsi’” e un'appartenenza giuridica “in forza dell'‘essere’” (Irti 2001, 7). In questo modo lo Stato, nel prendere sede – assumendo, cioè, il diritto una *modalità topografica, spaziale* – non solo trova *esistenza* ma assume anche *personalità*, cioè fonda se stesso. Principio di territorialità e principio di personalità fanno sì che dal *dove* della norma emerga il *dover essere* della norma.

Questo *dover essere*, però, dischiude a una profonda ambiguità perché il diritto così determinato “può rivolgersi a un qualsiasi ‘dove’, anonimo e impersonale” (Irti 2001, 8), dando luogo a un terzo movimento rispetto all'originario *prendere sede* e al conseguente *fondare* se stesso. Avendo lo Stato assunto personalità giuridica in virtù del suo prendere sede, la norma si de-territorializza dagli spazi di domicilio e dagli spazi di fondazione per ri-territorializzarsi – nella forma del *dover essere*, nella forma della potestà d'imperio e di dominio – magari anche in altro luogo, ricollocandosi o estendendo il proprio *dominio*. Lo spazio, in tal modo, pur essendo coesenziale

alla creazione del diritto (inteso come artificio deterritorializzato), resta nel movimento della ri-territorializzazione sul fondo della scena, viene invisibilizzato. Lo spazio, in questo caso, può essere esteso e diminuito a seconda della volontà che anima il *dover essere* del diritto, ripresentandosi in alcuni casi come *luogo di vigenza* e in altri come *luogo di fondazione*. Esempi possono essere le annessioni, le concessioni, le acquisizioni per conquiste, le colonie, eccetera.

In tutti questi casi lo spazio è *rimosso* pur essendo esso ad *animare* il diritto. È come se il diritto occultasse la sua originaria spazialità. Ma in questa rimozione vengono meno gli elementi dinamici e creativi che sono vivi e operanti nella relazione spazio-norma. Dietro la complessità di questa relazione sta un'intrinseca unità-dinamica tra *artificialità* e *naturalità*, tra *mediazione* e *immediatezza*. Un'unità che è sempre in divenire, polimorfa, creativa, che non si dà mai come *risultato* definitivo, ma piuttosto apre costantemente il campo a nuove forme di vita concreta.

## 2. Ipotesi di studio

L'ipotesi che qui si avanza è che proprio nella dinamicità del rapporto fra spazio e norma è possibile individuare uno *spazio di tipo nuovo* in cui l'artificio della norma e la naturalità dei luoghi non si neghino reciprocamente. Uno spazio di questo tipo potrebbe essere lo spazio costituzionalizzato, che si presenta come una particolare forma di *produzione giuridica dello spazio*, in cui è operante una *ricorsività* normo-spaziale per la quale la norma de-territorializzata come *dover essere* tende ad avere come correlativo della sua ri-territorializzazione lo spazio da cui ha preso origine.

Nel caso dello Stato costituzionale del secondo dopoguerra la produzione di uno spazio di tipo nuovo si concretizza in una pluralità di spazi-comuni-di-libertà che nell'esperienza costituzionale italiana prendono la forma della *proprietà pubblica* (art. 42 Cost. italiana), del *paesaggio* (art. 9 Cost. italiana) e più recentemente dei *beni comuni*.

A partire da queste considerazioni preliminari e prendendo spunto dai tentativi già compiuti (Di Lucia 2007; Rigo e Zagato 2012) si proverà a dimostrare che il rapporto biunivoco esistente fra ordinamento giuridico e spazio può essere ordinato secondo tre tipologie

spaziali: gli *spazi di vigenza*, ossia *spazializzazioni della norma*, per cui lo spazio si riduce a *oggetto* di dominio o a *confine* entro cui ha vigore un determinato ordinamento (Kelsen); gli *spazi di fondazione*, ovvero *norme spaziali*, norme che si determinano nello spazio e che si esauriscono nel loro fondamento spaziale (Schmitt); infine, gli *spazi costituzionalizzati* per cui lo spazio è inteso come spazio-aperto, i cui margini sono *soglie*, ri-prodotto come *spazio-in-comune di libertà* perché funzionalizzato al soddisfacimento dei diritti e dei bisogni fondamentali della persona umana nel rispetto delle altre specie viventi.

### III.

#### 1. *L'esercizio dei diritti fondamentali e i beni comuni*

La *svolta spaziale* impressa al diritto dal paradigma costituzionale ci consente oggi di intensificare la relazione fra spazio e norma attraverso la nozione dei *beni comuni*.

Se, infatti, attraverso la nozione di proprietà-*pubblica* è reso evidente il rapporto stringente tra titolarità-funzione-destinazione d'uso – per cui i beni e lo spazio sono la condizione materiale per il libero sviluppo della persona umana nel suo contesto socio-ecologico; e se mediante la nozione di *paesaggio* si è esplicitato il legame inscindibile tra l'opera umana e la intricata rete della vita – di cui lo stesso essere umano ne è una qualità emergente; con i *beni comuni* il rapporto fra determinati beni e l'*esercizio* dei diritti fondamentali è posto come essenziale – al punto da poter dire che “i diritti in realtà creano i beni” (Rodotà 2018, 32).

In questa prospettiva si è mossa la Commissione Rodotà, istituita presso il Ministero della Giustizia nel giugno del 2007 con l'obiettivo di elaborare uno schema di legge delega per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici.

Va segnalato preliminarmente che il disegno di legge delega offre una classificazione dei beni legata alla loro natura economico-sociale. Questo rende l'articolato molto problematico perché lo schema classificatorio utilizzato dalla Commissione è ispirato ed ereditato dalla tassonomia dei beni pubblici proposta dalla Patrimonio dello Stato S.p.a. (Mattei, Reviglio, Rodotà 2007, 2010). Questa è una società per azioni pubblica costituita per la valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio dello Stato. Secondo le finalità statutarie il riordino dei beni pubblici, basato sui criteri della contabilità internazionale, doveva essere funzionale alla costituzione di un Conto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche utile per risolvere rapidamente la questione del debito pubblico.

In questo contesto fortemente condizionato dalla razionalità economica la Commissione riesce ad elaborare una nozione di *beni comuni* molto innovativa. Se, infatti, sul versante della ridefinizione dei beni pubblici il progetto di riforma è cedevole ad una visione riduzionistica dello Stato e del suo *patrimonio* – il primo inteso meramente come *persona giuridica* piuttosto che come Stato-comunità

e il secondo considerato prevalentemente come mezzo dell'attività amministrativa, piuttosto che come strumento per la realizzazione di fini costituzionali – sul versante dei beni comuni, invece, ci sono elementi di avanzamento.

I beni comuni, coerentemente con il paradigma costituzionale e nonostante l'impianto generale del disegno di legge delega, riescono a lanciare una sfida ai “due dati fondativi della modernità che sono sovranità e proprietà” (Rodotà 2018, 34). Come si evince dal testo in oggetto essi “esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona e sono informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità” (Commissione Rodotà 2007). Una loro qualità è quella di essere aperti alla fruizione di tutti, mettendo così “in discussione il carattere escludente della proprietà” (Rodotà 2018, 34). Questo significa che proprio perché un *bene è comune* tutti possono accedervi, ma nello stesso tempo, se tutti hanno il diritto di accedervi, tutti hanno il dovere di rispettarne l'integrità coerentemente col principio della *salvaguardia intergenerazionale delle utilità*. Va inoltre segnalato che nei lavori della Commissione Rodotà la nozione dei beni comuni – sfidando la nozione classica di sovranità – va ben oltre i confini nazionali e si pone come concetto limite per considerare e trattare giuridicamente e politicamente quei beni definiti *patrimonio dell'umanità* o che sono indispensabili per una convivenza pacifica (si pensi al web, alle risorse idriche e energetiche, alle foreste), aprendo la strada a quel *comunismo delle risorse* immaginato da Lewis Mumford (Nebbia 2000).

Un limite della proposta è rappresentato da quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. c della proposta, in cui si sostiene che “quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio». Come è stato messo in evidenza, questa conclusione, pur ponendo i beni comuni fuori commercio – mettendo così un freno alla divaricazione tra titolarità e destinazione d'uso posta in essere dalla logica della Patrimonio dello Stato S.p.a. – “pare ancora legata al riferimento al medio della proprietà” (Albanese 2017). La titolarità dello Stato, infatti, non permette di immaginare forme alternative di governo dei beni al di fuori di quelle di tipo patrimoniale. In questa prospettiva i beni comuni, nella migliore delle ipotesi, appaiono come una sorta di vincolo amministrativo che obbliga lo Stato-persona a ga-

rantire soglie elevate di partecipazione e forme più o meno avanzate di gestione democratica del bene. La collettività nell'esercizio dei diritti fondamentali può sì accedere al bene, ma come un fruitore di servizi o come un concessionario a cui per un determinato tempo è affidato in custodia un bene. In questo modo permane intatta la scissione tra il mondo dei beni e il mondo dei soggetti. Non è insomma riconosciuta la comunità nella sua generalità, pluralità e informalità. I soggetti nell'esercizio dei loro diritti devono *entificarsi* e accordarsi con lo Stato-persona nella gestione del bene. Il bene resta in questo modo un *oggetto* conteso tra più soggetti.

## 2. *Il duplice aspetto della demanialità*

Nella prospettiva *spaziale* che si sta provando a sostenere in queste pagine, l'interpretazione dei beni comuni fornita dalla Commissione Rodotà va integrata con l'ormai nota sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 3813/2011) che invita a guardare al tema dei beni pubblici "oltre una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare ad una prospettiva personale-collettivistica".

Ciò implica che più che allo Stato-apparato, quale persona giuridica pubblica individualmente intesa, "debba farsi riferimento allo Stato-collettività, quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della cittadinanza (collettività) e quale ente preposto alla effettiva realizzazione di questi ultimi". Ne consegue quindi che, là dove si individua un bene che "per sua intrinseca natura o finalizzazione risulti, sulla base di una compiuta interpretazione dell'intero sistema normativo, funzionale al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività" detto bene "è da ritenersi *comune*" vale a dire "strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini".

Con questa sentenza, dunque, la *demanialità* di un bene esprime il suo "duplice aspetto finalistico e funzionale", ovvero, la sua "duplice appartenenza": alla collettività e al suo ente esponenziale. Questa seconda appartenenza (cioè, la titolarità del bene in senso stretto) si presenta, per così dire, "come appartenenza di servizio che è necessaria, perché è questo ente che può e deve assicurare il mantenimento delle specifiche rilevanti caratteristiche del bene e la loro fruizione". O detto in altri termini, ciò implica che la titolari-

tà dello Stato (inteso, è utile ribadirlo, come Stato-collettività, ossia come ente espositivo degli interessi di tutti) non è fine a se stessa, ma comporta per lo Stato “gli oneri di una governance che renda effettivi le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene”.

Questo approccio ci consente di accedere a una concezione di bene pubblico, inteso non solo come un *oggetto* di diritto reale spettante allo Stato, ma piuttosto quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori costituzionali. Ciò è dirimente per la definizione di beni comuni che in questa sede si propone. Senza un cambio di segno interno al regime proprietario dei beni, i *beni comuni* restano una categoria astratta. Ecco allora che da questa prospettiva i beni comuni intensificano, rendendola necessaria e ampliandola la relazione tra beni e la loro destinazione pubblica, qui intesa come soddisfacimento dei diritti fondamentali. È come se con l'introduzione della categoria dei *beni comuni* si facesse luce sulla vera natura dei beni pubblici e in generale sulla funzione della proprietà nella nostra Costituzione e insieme si prospettasse una nuova e più intensa relazione tra comunità umana e spazio di vita (Maddalena 2020).

### 3. *I diritti creano i beni*

In questo orizzonte interpretativo, diventa forse più chiara la formula sopra richiamata secondo la quale in realtà “i diritti creano i beni” (Rodotà 2018, 32). Da questo punto di vista i beni comuni di per sé non esistono; emergono solo in relazione all'*esercizio* dei diritti fondamentali. Ma per meglio approfondire questa espressione occorre specificare che anche i diritti fondamentali, considerati nella loro astratta enunciazione, esistono solo in potenza. Essi, infatti, si fanno concreti e sostanza di vita dignitosa solo a condizione che ci siano soggetti che li esercitano. È nell'*esercizio* dei diritti fondamentali che risiede la potenza creativa e generativa di spazi e di beni che – per questo loro *nascimento* – diciamo *comuni*.

Per queste ragioni “l'attenzione rivolta ai beni comuni non si risolve tutta nella creazione più o meno astratta di una nuova categoria di beni” (Rodotà 2018, 35). Piuttosto, dire che i beni comuni sono creati dai diritti fondamentali significa saper riconoscere una situazione di diritto e contestualmente essere capaci di “individuare gli strumenti attraverso i quali questo diritto può essere realizzato”

(Rodotà 2018, 43). Dunque, la categoria dei *beni comuni* è sostanzialmente un dispositivo ermeneutico – un paradigma – che ci permette di ridefinire in modo inedito il rapporto tra il mondo delle persone e il mondo dei beni (Capone 2013). Un rapporto quest'ultimo che è stato negli ultimi due secoli sostanzialmente affidato alla mediazione proprietaria a garanzia dell'uso esclusivo del bene a tutela degli interessi proprietari. Con la riemersione sulla scena giuridica e politica dei *beni comuni*, invece, si fa evidente che “un insieme di relazioni deve essere ormai affidato a logiche non proprietarie” (Rodotà 2018, 44).

#### 4. *Beni comuni e comunità di riferimento*

E qui veniamo a un altro punto decisivo per la nostra argomentazione, ossia il rapporto tra i beni comuni e le comunità di riferimento. I soggetti che reclamano *strumenti* per rendere effettivo l'*esercizio* dei diritti fondamentali non solo *generano* lo spazio *entro cui e attraverso cui* soddisfare i diritti rivendicati, ma una volta che questi spazi-comuni sono *istituiti – riconosciuti* – questi stessi soggetti conservano un ruolo attivo; non sono meri fruitori di servizi, come avviene nel caso dei beni pubblici, ma piuttosto sono la condizione stessa per cui un determinato spazio o bene esiste. In una prospettiva femminista di lotta al patriarcato possiamo dire che “non vi sono beni comuni senza comunità” (Federici 2015b). In questo caso per comunità non si intende un gruppo selezionato sulla base di privilegi identitari, ma piuttosto una realtà sociale plurale ed eterogenea che si costituisce “sulla base del lavoro di cura svolto nella riproduzione dei beni comuni e nella rigenerazione di quanto ad essi sottratto” (Federici 2015b). Pertanto, quando diciamo che sono le comunità di riferimento a dare vita ai beni comuni, attraverso l'*esercizio* dei loro diritti e la sperimentazione di *nuove forme di vita associata* “pensiamo a come una specifica comunità si crea nella produzione di relazioni attraverso cui uno specifico bene comune nasce e si mantiene” (Federici 2015b).

Questo approccio ai fini dell'ipotesi di studio che si sta sostenendo è quanto mai cardinale, perché l'*esercizio* dei diritti fondamentali non si dà mai nella forma dell'appropriazione o della concessione esclusiva dei beni. In tal caso ricadremmo nella logica proprietaria.

Qual è allora il *medium* che può permettere a una molteplicità di soggetti, a comunità aperte ed eterogenee di incarnarsi nello spazio, di *radicalizzare* – nel senso letterale del *mettere radici* – la loro relazione coi beni nello spazio? Come è stato osservato “emancipare la teoria dei beni da un riferimento *a priori* a proprietà e mercato significa restituire centralità alla categoria di uso” (Albanese 2017).

### 5. *Gli usi (civici e collettivi)*

La centralità degli *usi* (civici e collettivi) nella prospettiva spaziale che qui si dà dei beni comuni si ricollega direttamente alla produzione del diritto. Nel nostro ordinamento, infatti, essi sono riconosciuti come *fonti del diritto* (art. 8, disposizione preliminare del Codice Civile), seppur in subordine alle leggi e ai regolamenti. Con il termine *usi* si fa infatti riferimento da un punto di vista giuridico alla rilevanza delle *consuetudini* che nella storia della civiltà europea hanno sempre caratterizzato *l'uso collettivo di terre e risorse* considerate *beni comuni* da parte di determinate comunità senza alcun'altra mediazione se non la propria capacità *civica* di autodeterminazione e autorganizzazione.

Nella tradizione italiana, questa esperienza di vita comunitaria è rientrata in varie nomenclature lessicali, accompagnandosi ai concetti di *diritto d'uso pubblico*, a quello di *usi civici* e a quello dei *domini collettivi*. Questo principio di vita è stato recentemente riconosciuto “come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie” (Legge n. 168/2017).

Ribadire che gli *usi* sono *fonte del diritto* significa, ripensare radicalmente anche la natura della *norma* che aprendosi al mondo dei fatti e degli eventi si interroga sulla possibile evoluzione delle decisioni umane che hanno sempre – consapevolmente o inconsapevolmente – come loro matrice un'intima relazione con *i beni* che costituiscono lo spazio entro cui e attraverso cui i fatti accadono (Capone 2016).

La presenza degli *usi* nel nostro ordinamento è, peraltro, il segno tangibile di una lunga storia, la traccia indelebile di una guerra che non è ancora terminata, combattuta da un ordine sociale ed economico che ha tentato e tenta tutt'oggi ostinatamente di rimuovere dalla coscienza collettiva *un altro modo di possedere* e di pensare la proprietà (Grossi 2017).

Storicamente, attraverso le *recinzioni*, le occupazioni, gli espropri forzati si è imposta come forma predominante di relazione tra umani e non-umani la *legge del possesso*, giuridicamente incarnata nella tutela ossessiva della *proprietà privata*.

Gli *usi*, rappresentano dunque gli *amabili resti* di un mondo che ancora resiste e costituiscono una risorsa unica, uno strumento potente per rompere la gabbia proprietaria costruita a difesa dell'uso esclusivo di beni cruciali per il libero sviluppo della persona umana e per la tutela degli ecosistemi.

Riconoscere gli usi collettivi di taluni beni e la loro intrinseca giuridicità significa rimettere al centro la funzione che le cose possono svolgere in *comunità plastiche* e aperte, che da quelle cose traggono benefici; significa considerare i beni nel loro contesto ecologico; significa pensare le comunità al di là della provvisorietà del presente; significa ripensare la natura stessa delle cose, che attraverso gli usi collettivi si aprono strutturalmente alla fruizione di tutti; significa riconoscere la capacità delle comunità di costruire norme per la cura di beni aperti al godimento e all'uso collettivo.

Gli usi collettivi ci ricordano, inoltre, che il *soggetto* non è mai solo con le *cose* e che queste non sono mai solo *cose* ma *beni*; che ogni cosa risuona con un sistema complesso di bisogni, utilità, relazioni. Fuori dalla logica proprietaria scompaiono l'astratto soggetto di diritto e la nuda cosa ed entrano in scena le persone con i loro vissuti, i loro diritti, le loro rivendicazioni; i beni non appaiono più come *oggetti* gettati dinanzi a noi, ma si presentano gravidi di tutta la loro complessità.

## 6. *Sul nesso uso-cura*

In ultima analisi, nella relazione tra i beni e i diritti fondamentali vi è da dire che l'*esercizio* dei diritti fondamentali si dà sempre attraverso un *uso* non esclusivo del bene. È in questo *esercizio*, animato dalla pratica dell'uso collettivo, che i beni comuni vengono prodotti e tenuti in vita. Questo implica che l'*uso*, affinché non si trasformi in un *abuso*, debba tradursi in un gesto di *cura* capace di garantire sia la salvaguardia del bene – anche a tutela delle generazioni future – sia la tenuta relazionale della comunità. Nel fare ciò le comunità maturano la capacità di auto-regolarsi e di trovare una *misura* nella

loro relazione con lo spazio-in-comune e con le altre forme di vita che in questo coabitano. I *beni comuni* garantiscono in tal modo la riproduzione stessa della vita basandosi sul lavoro collettivo. “Il sistema idrico, le terre, le foreste, le spiagge e lo spazio urbano sono indispensabili per la nostra sopravvivenza. E ciò che conta qui è la natura collettiva del lavoro riproduttivo da cui l’esistenza del ‘comune’ dipende” (Federici 2018, 181-182).

Non è un caso, allora, che nella pratica dei beni comuni i movimenti femministi abbiano avuto un ruolo speciale (Carmosino 2012; Zibechi 2012). Storicamente le donne sono state segregate nello spazio domestico e su di loro si è scaricato tutto il peso del lavoro di cura necessario per la riproduzione e la conservazione della vita. Senza questo lavoro gratuito la forma di produzione capitalistica – che è quella predominante e che maggiormente ha inciso sull’organizzazione dello spazio – non sarebbe potuta sussistere. Yayo Herro, opportunamente, parla di *impronta di cura*, ovvero, del “debito che il patriarcato nel suo insieme ha con la vita e con le donne a causa del disuguale apporto al sostentamento della civilizzazione” (Herro 2019). Questa condizione di subalternità ha spinto le donne a lottare per prima in difesa dei beni comuni, cogliendo fin dall’inizio lo stretto legame tra questi beni e la vita stessa, legame sistematicamente spezzato dalla società patriarcale.

Per questa ragione la lotta al patriarcato diventa cruciale per comprendere fino in fondo i beni comuni perché da un certo femminismo – quello che ha adottato la prospettiva ecologista – il soggetto patriarcale è identificato con quella “specie di fantasia dell’individualità generatasi in Occidente, dove il soggetto politico, il soggetto che definisce la politica, che definisce la legge, che articola come funziona il pubblico, è un soggetto che si considera disconnesso dalla terra, dal suo stesso corpo ed è deresponsabilizzato rispetto al corpo degli altri” (Herrero 2019). E questa cesura radicale tra essere umano e resto della vita è il problema più grande. I beni comuni rimettendo al centro l’intima connessione tra diritti e beni – intesi come spazi di vita – intendono proprio ricomporre quella trama che fa di noi degli esseri interdipendenti, ovvero corpi vulnerabili, bisognosi di cura l’un l’altro per tutta la vita e di cura della vita.

### 7. *Re-istituzione del nesso spazio-norma*

Dunque, l'*esercizio* dei diritti fondamentali fondato sull'uso civico e collettivo delle risorse è doppiamente creativo perché produce sia i beni comuni sia le comunità di riferimento, ossia, la rete di relazioni di cura che li costituisce e li sostiene. Come scrive Hanna Arendt, “la *vita activa*, la vita umana in quanto è attivamente impegnata in qualcosa, è sempre radicata in un mondo di uomini e di cose fatte dall'uomo che non abbandona mai o non trascende mai del tutto. Cose e uomini costituiscono l'ambiente di ogni attività umana che sarebbe priva di significato senza tale collaborazione; tuttavia questo ambiente, il mondo in cui siamo nati, non esisterebbe senza l'attività umana che lo produce, con la fabbricazione delle cose; che se ne prende cura, con la coltivazione della terra che lo organizza, mediante l'istituzione di un corpo politico” (Arendt 1999, 18).

Per questo motivo è riduttivo descrivere i *beni comuni* come un terzo genere di beni. Necessitiamo, piuttosto, di un nuovo paradigma che metta in discussione la costruzione delle categorie che finora hanno regolato la nostra relazione con lo spazio; un paradigma che nell'istituirsi produca una torsione interna anche alle categorie spaziali già esistenti. Allora, piuttosto che dire “*nè pubblico, né privato*” dovremmo dire “*più-che-pubblico, più-che-privato*”, nel senso che con l'introduzione dei beni comuni non solo si aggiunge una nuova fattispecie di beni ma – attraverso questo *novum* – sia il pubblico che il privato non possono più essere considerati come mere categorie possessorie; piuttosto devono essere pensate e agite come *funzioni* che dalla Costituzione sono messe al servizio del libero sviluppo della persona umana nel suo contesto socio-ecologico. Tutto lo spazio, così funzionalizzato, è lo spazio di apparizione di tutti quei soggetti invisibilizzati dalla logica proprietaria e in quanto tale – come scrive Judith Butler – “non può mai essere pienamente distinto dalle questioni che riguardano le infrastrutture e l'architetture, le quali non solo condizionano l'azione, ma partecipano alla creazione dello spazio della politica” (Butler 2017, 202).

È per questa via che si ri-constituisce e re-istituisce il nesso spazio-norma, aprendo alla possibilità di creare uno spazio di tipo nuovo in cui la norma, da dispositivo di cattura che separa e divide, si fa dispositivo ermeneutico capace di cogliere il senso delle decisioni umane, o per lo meno di rendere comunicabile e comprensibile il

mondo dei *fatti* umani, che hanno sempre – consapevolmente o inconsapevolmente – come loro matrice un'intima relazione con lo spazio e le altre forme di vita.



## Ringraziamenti

Le parole per esprimere la gratitudine verso la comunità di vita e di ricerca entro cui matura un testo sembrano sempre inadeguate. Vorrei che a parlare fosse la sola riflessione portata avanti in questo volume; perché sono sicuro che ognuna delle persone con cui mi sono confrontato in questi anni troverà in forma scritta parti dei discorsi fatti insieme. In segno di riconoscenza ho cercato di tenere uno stile quanto più chiaro possibile, rispettando il flusso di connessioni e riferimenti che si susseguono nella libera discussione.

Ci sono tante cose che non hanno trovato spazio in questo scritto e altre che avrei voluto scrivere in altro modo e con altri tempi, approfondendo gli spunti numerosissimi frutto del confronto.

Ringrazio innanzitutto la vasta ed eterogenea comunità dell'exAsilo Filangieri di Napoli per l'attitudine a fare-spazio-in-comune; la favolosa comunità transfemminista napoletana perché con loro ho imparato a pensare e a relazionarmi in nuovi spazi-di-cura; la comunità di ricerca del Laboratorio di studi "Ecologie Politiche del Presente" per l'*indisciplinato* e serrato confronto scientifico; la comunità scolastica dell'Istituto Pitagora di Pozzuoli in cui ho la fortuna immensa di coltivare l'arte dell'insegnamento insieme a docenti umanissime e a studenti meravigliose; la comunità della Scuola Open Source che mi ha fatto innamorare di entusiasmo creativo; la fitta rete di comunità di abitanti che ostinatamente *creano* beni comuni "contro il nulla che avanza" e con molte delle quali, in più occasioni, ha avuto modo di confrontarmi; il Laboratorio Hans Kelsen dell'Università degli studi di Salerno perché lì ho incontrato un contesto di ricerca in cui la *simpatia* umana e il supporto reciproco trovano ancora rifugio; il centro NoSoPhi. dell'Università la Sorbonne (Paris1) in cui per circa un anno durante il dottorato ho trovato generosa ospitalità, potendo studiare avendo tutti i mezzi di ricerca a disposizione.

Per quanto riguarda l'attività di ricerca, vorrei ringraziare in particolare Nello Preterossi che fin dall'inizio ha sostenuto la mia ipotesi di ricerca senza mai risparmiarmi critiche, con sua vivacità intellettuale, profondità di pensiero e acutezza di analisi; Anna Cavaliere per la *sincerità* e la serietà scientifica che la contraddistinguono, la qual cosa in una comunità di ricerca la rendono una interlocutrice rara e preziosa; Giovanni Bisogni, Valeria Giordano, Sandro Luce, Sergio Messina, Stefano Pietropaoli, Antonio Tucci e Dante Valitutti per non essersi mai sottratti alle richieste di confronto e per avermi sempre suggerito letture utilissime; Maria Francesca De Tullio e Giuseppe Micciarelli perché dentro e fuori dall'Università mi hanno costantemente sollecitato a tenere vivo quel contraddittorio fra diverse ipotesi di studio che sono linfa vitale per la ricerca; Gabriella Riccio perché mi ha reso partecipe della sua ricerca sul corpo, la danza e le nuove forme di istituzioni culturali, avvicinandomi allo sconfinato mondo dell'arte; Marco Armiero, Stefania Barca, Anna Antonia Ferrante, Andrea Ghelfi, Emanuele Leonardi, Cristina Morini, Tiziana Terranova, che mi hanno introdotto all'ecologia politica, agli studi di genere e alla prospettiva di studio queer; Francesco Biagi per avermi generosamente messo in contatto con l'editore di questo libro; Paolo Maddalena per la sua amicizia e per la sapienza giuridica di cui mi ha fatto sempre dono nei nostri incontri; e non da ultimo Anna Fava e Alessandra Caputi che di queste pagine hanno condiviso – fin dall'origine – la tensione interna che le caratterizza, una tensione animata dalla lunga tradizione di filosofia civile, ereditata dall'insegnamento di Gerardo Marotta fondatore dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.

Nella elaborazione di questa ricerca ho avuto la gioia di avere come interlocutori Ulderico Pomarici, Stefano Rodotà e Salvatore Settis, che oltre ad essere stati i referi della mia tesi di dottorato – da cui questo volume prende origine – hanno permesso che tra di noi si instaurasse e si rafforzasse un dialogo *verace*.

In particolar modo sono grato a Stefano Rodotà che già durante gli anni del dottorato mi invitò a scrivere per la rivista da lui diretta *Politica del diritto* dandomi in tal modo la possibilità di confrontarmi a livello scientifico con una più larga cerchia di ricercatori e ricercatrici e a Salvatore Settis che a ulteriore conferma della sua generosità e della sua amicizia ha voluto farmi dono delle pagine che introducono questo volume.

Infine, o quasi, vorrei esprimere la mia gratitudine a Ivana Fabbri-cino che con la sua ricerca fotografica mi ha portato fino al *gesto* che

si fa segno e spazio attraverso il corpo; al nostro passeggiare spalla a spalla; ai nostri silenzi lungo le linee oblique dei sentieri che portano al mare; al nostro desiderio di ridisegnare la mappa dello spazio che quotidianamente attraversiamo per costruire e improvvisare *temporanei spazi di felicità*.

Ho dedicato questo libro a Maria Di Maro, mia nonna, appartenente a una generazione che ha lavorato la terra con fatica e dedizione prima che arrivasse l'esproprio criminale della speculazione edilizia; una vita vissuta senza mai avere nulla per sé, senza voler possedere nulla, una vita semplice accompagnata dai dolori e dalle gioie della miseria; una miseria materiale costruita ad arte dalle classi dominanti come un recinto spinato in cui tenere un'intera nazione di gente lavoratrice, che lavorava per sopravvivere. Dedicare questo studio a lei significa dedicarlo a tutte le donne senza terra, sfruttate, costrette alla miseria ma che nella miseria conservano, lottando, la dignità di essere umano. Con loro potrà essere possibile pensare a un nuovo *nomos* della terra, un nuovo e inedito modo di riabitare la terra. L'inatteso potrà dare a questa forma di reinsediamento terrestre la forza della rivoluzione.



## Bibliografia

- Albanese, Rocco Alessio  
2017 *Dai beni comuni all'uso pubblico e ritorno. Itinerari di giurisprudenza e strumenti di tutela*, in "Questione giustizia", 2.
- Badie, Bertrand  
1996 *La fine dei territori. Saggio sul disordine internazionale e sulla utilità sociale del rispetto*, trad. it. di Mario Cadorna, Asterios, Trieste.
- Baldassarre, Alfredo  
1991 *Proprietà I) Diritto costituzionale*, in "Enciclopedia giuridica", xxiv, Treccani, Roma.
- Barca, Stefania  
2018 *L'Antropocene: una narrazione politica*, su iaphitalia.org, 10 ottobre.  
2016 *The Political in Environmental History*, Keynote Speech alla conferenza *Historical Materialism*, Londra, 12 novembre.
- Biagi, Francesco  
2019 *Henri Lefebvre. Una teoria critica dello spazio*, Jaca Book, Milano.
- Bodin, Jean  
1993 *Les six livres de la République. Un abrégé du texte de l'édition de Paris de 1583*, édition et présentation de Gérard Mairet, Le livre de poche, Paris.
- Bonfante, Pietro  
1966 *Corso di diritto romano*, rist. a cura di G. Bonfante e G. Crifò, Milano, II. *La proprietà*.
- Braudel, Fernand  
1981 *Civiltà materiale, economia e capitalismo. Secolo XV-XVIII*, trad. it. di C. Vivanti, Einaudi, Torino.  
1976 *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Vol. I, trad. it. di C. Pischredda, Einaudi, Torino.
- Butler, Judith  
2017 *L'alleanza dei corpi*, trad. it. di F. Zappino, notteteempo, Milano.
- Cacciari, Massimo  
1994 *Geo-filosofia dell'Europa*, Adelphi, Milano.  
1985 *Icone della legge*, Adelphi, Milano.

- Calamandrei, Piero  
 1945 *Prefazione*, in C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* [1766], Le Monnier, Firenze.
- Capone, Nicola  
 2019a *Geo-diritto. La svolta spaziale nel pensiero giuridico*, in *Diritti senza spazio?*, a cura di Geminello Preterossi e Laura Solidoro, Mimesis, Milano.  
 2019b *L'invenzione del paesaggio. Lo spazio terrestre nella prospettiva costituzionale*, in "Politica del diritto", I, 1.  
 2016 *Del diritto d'uso civico e collettivo dei beni destinati al godimento dei diritti fondamentali*, in "Politica del diritto", vol. XLVII, 4.  
 2015 *Un altro modo di conoscere. Il paesaggio come fenomeno complesso*, in *Questo (non) è un paesaggio*, a cura di Francesco Marano e Silvana Kühtz, Altrimedia edizioni, Matera.  
 2013 *Proprietà e società nella prospettiva dei beni comuni*, in *Disaggregazioni. Forme e spazi di governance*, a cura di Antonio Tucci, Mimesis, Milano.
- Caputi, Iambrenghi Vincenzo  
 1987 *Beni pubblici (uso dei)*, in "Digesto delle Discipline Pubblicistiche", II, Utet, Torino.
- Carmosino, Gianluca  
 2012 *La calce del nuovo mondo*, su comune-info.net.
- Cassese, Sabino  
 2016 *Territori e potere. Un nuovo ruolo per gli Stati?*, il Mulino, Bologna  
 2003 *Lo spazio giuridico globale*, Laterza, Roma-Bari.
- Cerulli Irelli, Vincenzo e De Lucia, Luca  
 2014 *Beni comuni e diritti collettivi. Riflessioni de iure condendo su un dibattito in corso*, in "Politica del diritto", anno XLV, numero 1, marzo, il Mulino, Bologna.  
 1983 *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Cedam, Padova.
- Ciulli, Ines  
 2010 *Il territorio rappresentato. Profili costituzionali*, Jovene editore, Napoli.
- Crutzen, Paul J.  
 2005 *Benvenuti nell'antropocene*, Mondadori, Milano.
- Crutzen, Paul J. e Stoermer, Eugene F.  
 2011 *Living in the Anthropocene: toward a new global ethos*, in "Yale Environment 360", [http://e360.yale.edu/feature/living\\_in\\_the\\_anthropocene\\_toward\\_a\\_new\\_global\\_ethos/2363/](http://e360.yale.edu/feature/living_in_the_anthropocene_toward_a_new_global_ethos/2363/), ultimo accesso 29 dicembre 2016.  
 2000 *The Anthropocene*, in "Global Change magazine. IGBP Newsletter", 41.
- Deleuze, Gilles  
 2002 *Istinti e istituzioni*, a cura di Ubaldo Fadini e Katia Rossi, Mimesis, Milano.  
 1981 *Empirismo e soggettività. Saggio sulla natura umana secondo Hume*, trad. it. M. Cavazza, Cappelli, Bologna.

Deleuze Gilles e Guattari Felix

2002 *Che cos'è la filosofia?*, trad. it. A. De Lorenzis, di Einaudi, Torino.

Di Lucia, Paolo

2007 *Il territorio dello Stato: tre concetti*, in "Sociologia del diritto", 3.

Di Martino, Alessandra

2010 *Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto*, Giuffrè, Milano.

Donati, Donato

1924 *Stato e territorio*, Athenaeum, Roma.

Esposito, Mario

2008 *Beni, proprietà e diritti reali*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Mario Bessone, vol. VII, Tomo I.2 *I beni pubblici*, Giappichelli, Torino.

Fadini, Ubaldo

2002 *Deleuze positivo*, in Deleuze 2002.

Federici, Silvia

2018 *Reincantare il mondo. Femminismo e politica dei commons*, Prefazione e cura di Anna Curcio, ombre corte, Verona.

2015a *Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l'accumulazione originaria*, Mimesis, Milano.

2015b *Creare beni comuni e mondi nuovi*, su comune-info.net, 29 dicembre.

Ferrajoli, Luigi

2013 *La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e come progetto politici*, Laterza, Roma-Bari.

Ferrarese, Maria Rosaria

2006 *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Laterza, Roma-Bari.

Fioravanti, Maurizio

2009 *Costituzionalismo*, Laterza, Roma-Bari.

Foucault, Michel

2010 *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)*, trad. it. di Paolo Napoli, Feltrinelli, Milano.

Galli, Carlo

2019 *Diritto, politica e spazi: l'universale e il particolare nella modernità e nella contemporaneità*, in "Rivista di filosofia del diritto", 2.

1996 *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, il Mulino, Bologna.

Gaudemet, Yves

1998 *Libertés publiques et domaine public*, in *Libertés. Mélanges Jacques Robert*, Montchrestien, Paris.

Giannini, Massimo Saverio

1985 *Diritto pubblico dell'economia*, il Mulino, Bologna.

1971 *Basi costituzionali della proprietà privata*, in "Politica del diritto", II, 4-5.

Giannuzzi, Mariaenrica

2015 *Antropop: filosofie non tristi per pensare il cambiamento climatico*, in

- “Effimera”, <http://effimera.org/anthropop-filosofie-non-tristi-per-pensare-il-cambiamento-climatico-di-mariaenrica-giannuzzi/>, ultimo accesso 21 settembre 2016.
- Grossi, Paolo  
2017 *“Un altro modo di possedere”. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Ristampa anastatica, con integrazioni, Giuffrè, Milano.
- Grøethuysen, Bernard  
2002 *Finalità politica delle istituzioni: sicurezza o libertà?*, tratto da Grøethuysen Bernard, *Le libéralisme de Montesquieu et la liberté telle quelle l'entendent les républicains*, in Deleuze 2002.
- Häberle, Peter  
2005 *Lo Stato Costituzionale*, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma.
- Heinimann, Felix  
1945 *Nomos und Physis. Herkunft und Bedeutung einer Antithese im griechischen Denken des 5. Jahrhunderts*, Reinhardt, Basel.
- Herrero, Yayo  
2019 *L'impronta ecologica delle donne*, intervista a cura di Sara Pollice in occasione della IX edizione della Scuola politica di Befree Cooperativa che si è svolta tra il 27 agosto e il 1 settembre 2019 a Stiffe in provincia de L'Aquila.
- Hobbes, Thomas  
1998 *Leviatano, ovvero la materia, la forma e il potere di uno Stato, ecclesiastico e civile* [1651], a cura di Tito Magri, Editori Riuniti, Roma.
- Irti, Natalino  
2004 voce *Geo-diritto* nell'Enciclopedia del Novecento, III Supplemento, Treccani online.
- 2001 *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Laterza, Roma-Bari.
- Kelsen, Hans  
2000 *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, trad. it. di R. Treves, Einaudi, Torino.
- 1994 *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Prefazione di Ettore Gallo, Introduzione di Gaetano Pecora, Etas, Milano.
- 1989 *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale* (1920), trad. it. di A. Carrino, Giuffrè, Milano.
- 1985 *Teoria generale delle norme*, a cura di M. G. Losano, trad. it. di M. Torre, Einaudi, Torino.
- Kervégan, Jean-François  
2016 *Che fare di Carl Schmitt?*, a cura di Francesco Mancuso, Laterza, Roma-Bari.
- Lamarck, Jean-Baptiste  
1976 *Filosofia zoologica*, a cura di Giulio Barsanti, La Nuova Italia, Firenze.

- Lefebvre, Henry  
1978 *Lo Stato*, 4 voll., Dedalo, Bari.  
2018 *La produzione dello spazio* [1976], prefazione di Leonardo Ricci, Pgreco, Milano.
- Leonardi, Emanuele e Barbero, Alessandro  
2017 *Introduzione. Il sintomo-Antropocene*, in Moore 2017.
- Leone, Alice  
2013 *Come nacque l'articolo 9*, in Maddalena, Leone, Montanari, Settis 2013.
- Leone, Alice, Maddalena Paolo, Montanari Tomaso, Settis Salvatore  
2013 *Costituzione incompiuta. Arte, paesaggio, ambiente*, Einaudi, Torino.
- Le Maître, Alexandre  
1973 *La métropolitée, ou de l'établissement des villes capitales, de leur utilité passive & active, de l'union de leur parties & de leur anatomie, de leur commerce, etc.* [1682], Edition d'histoire sociales, Paris.
- Locke, John  
2007 *Due trattati sul governo* [1690], a cura di Brunella Casalini, Edizioni Plus, Pisa.
- Maddalena, Paolo  
2020 *La rivoluzione costituzionale dimenticata: la prevalenza della proprietà pubblica del popolo*, Altreconomie, Roma.  
2014 *Il territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico*, Donzelli, Roma.
- Marx, Karl  
2002 *Società ed essenza umana*, tratto da Karl Marx, *Economie politique et philosophie*, in Deleuze 2002.
- Marramao, Giacomo  
2013 *Spatial turn: spazio vissuto e segni dei tempi*, in "Quadranti. Rivista Internazionale di Filosofia Contemporanea" (<http://www.rivistaquadranti.eu>), I, 1.
- Mattei, Ugo, Reviglio, Edoardo e Rodotà, Stefano (a cura di)  
2007 *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, il Mulino, Bologna.  
2010 *Beni pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma del codice civile*, Accademia dei Lincei, Scienze e Lettere Editore Commerciale, Roma.
- Miglio, Gianfranco e Schiera, Pietrangelo (a cura di)  
2013 Nota al testo di Carl Schmitt *Appropriazione/divisione/produzione. Un tentativo di fissare correttamente i fondamenti di ogni ordinamento economico sociale, a partire dal "nomos"*, in Id., *Le categorie del 'politico'*, il Mulino, Bologna.
- Moore, Jason  
2017 *Antropocene o Capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nella crisi planetaria*, introduzione e trad. it. di Leonardi Emanuele e Barbero Alessandro, ombre corte, Verona.

- 2015 *Ecologia e crisi del capitalismo. Natura, potere e ricchezza nella dissoluzione del mondo moderno*, introduzione e trad. it. di Gennaro Avallone, ombre corte, Verona.
- Morin, Edgar e Kem Anne B.  
1994 *Terra-Patria*, trad. it. di S. Lazzari, Raffaello Cortina, Milano.
- Napolitano, Valditara Linda M.  
2000 *Il contrasto fra Nomos e Φύσις. Posizioni diverse e diverse indicazioni di condotta*, in *Il dibattito etico e politico in Grecia tra il V e il IV secolo*, a cura di Maurizio Migliori, La città del sole, Napoli.
- Nebbia, Giorgio  
2015 *La contestazione ecologica. Storia, cronache e narrazioni*, a cura di Nicola Capone, La scuola di Pitagora editrice, Napoli.  
2000 *Lewis Mumford (1895-1990)*, in "Altronovecento", 2.
- Odum, Eugene P. e Barrett, Gary W.  
2007 *Fondamenti di ecologia*, Piccin, Padova.
- Perassi, Tomaso  
1958 *La Costituzione italiana e gli ostacoli all'integrazione europea (1952)*, in Id., *Scritti giuridici*, I, Giuffrè, Milano.
- Perlingieri, Pietro  
2006 *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Tomo II, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
- Pietropaoli, Stefano  
2012 *Schmitt*, Carocci, Roma.
- Pohlenz, Max  
1953 *Nomos und Physis*, in "Hermes", 4.
- Predieri, Alberto  
1970 *La regolazione giuridica degli insediamenti turistici e residenziali nelle zone alpine*, in "Foro amministrativo", III, luglio-agosto, fasc. 7-8, Giuffrè, Milano.  
1969 *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in *Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione*, Giuffrè, Milano.
- Preterossi, Geminello  
2019 *Introduzione. L'Odissea dello spazio*, in "Rivista di filosofia del diritto", 2.  
1996 *Carl Schmitt e la tradizione moderna*, Laterza, Roma-Bari.
- Preterossi, Geminello e Laura, Solidoro (a cura di)  
2019 *Diritti senza spazio?*, Mimesis, Milano.
- Rigo, Enrica e Zagato, Lauso  
2012 *Territori*, in *Atlante di filosofia del diritto*, vol. II, a cura di Ulderico Pomarici, Giappichelli, Torino.
- Rodotà, Stefano  
2018 *I beni comuni. L'inaspettata rinascita degli usi collettivi*, a cura di Geminello Preterossi e Nicola Capone, La scuola di Pitagora editrice, Napoli.

- 2013 *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, il Mulino, Bologna.
- 2012 *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma.
- Sandulli, Aldo M.
- 1990 *Scritti giuridici. IV. Diritto amministrativo*, Jovene, Napoli.
- Sassen, Saskia
- 2008 *Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal Medioevo all'età globale*, Mondadori, Milano.
- Schmitt, Carl
- 2015a *Nomos-Presa di possesso-Nome* [1959], trad. it. di C. Resta, in Id., *Stato, Grande spazio, Nomos*, a cura di Günter Maschke, ed. it. a cura di Giovanni Gurisatti, Adelphi, Milano.
- 2015b *Dialogo sul nuovo spazio* [1958], in Id., *Stato Grande spazio, nomos*, cit.
- 2015c *Il nuovo nomos della terra* [1955], in Id., *Stato, Grande spazio, Nomos*, cit.
- 2015d *"Raum" e "Rom". Sulla fonetica della parola "Raum"* [1951], in cit.
- 2015e *L'ordinamento giuridico dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze estranee. Un contributo sul concetto di impero nel diritto internazionale* [1941], in Id., *Stato grande spazio, nomos*, cit.
- 2013 *Appropriazione/divisione/produzione. Un tentativo di fissare correttamente i fondamenti di ogni ordinamento economico sociale, a partire dal "nomos"* [1958], in Carl Schmitt, *Le categorie del 'politico'. Saggi di teoria politica*, a cura di Gianfranco Miglio e Pietrangelo Schiera, il Mulino, Bologna.
- 2011 *Il nomos della terra. Il diritto internazionale dello "Jus publicum europaeum"* [1950], trad. it. e postfazione di E. Catrucci, cura editoriale di Franco Volpi, Adelphi, Milano.
- 2009 *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo* [1954], traduzione di Giovanni Gurisatti, con un saggio di Franco Volpi, Adelphi, Milano.
- 1994 *L'ordinamento planetario dopo la seconda guerra mondiale*, in Id., *L'unità del mondo*, a cura di A. Campi, Roma.
- Sestini, Aldo
- 1963 *Il paesaggio*, Club Italiano, Milano.
- Settis, Salvatore
- 2013a *Il paesaggio come bene comune*, La scuola di Pitagora editrice, Napoli.
- 2013b *"A titolo di sovranità". Cittadinanza, paesaggio, tutela*, in Leone, Maddalena, Montanari, Settis 2013.
- 2010 *Paesaggio Costituzione Cemento. La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile*, Einaudi, Torino.
- Soja, Edward W.
- 2007 *Dopo la metropoli. Per una critica della geografia urbana*, Pàtron, Bologna.
- 1989 *Postmodern Geographies*, Verso, London-New York.

- Steffen, Will, Grinevald Jacques, Crutzen Paul J. e McNeill John  
2011a *The Anthropocene. Conceptual and historical perspectives*, in “Philosophical transactions of the Royal Society A”, 369.
- 2011b *The Anthropocene. From global change to planetary stewardship*, in “Ambio”, 407.
- 2007 *The Anthropocene. Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?*, in “Ambio”, 368.
- Vico, Giambattista  
1996 *La Scienza nuova e altri scritti* [1744], a cura di Nicola Abbagnano, Utet, Torino.
- Yan, Thomas  
2015 *Il valore delle cose*, Quodlibet, Macerata.
- Zagrebel'sky, Gustavo  
2006 *La tutela dello Stato costituzionale: il ruolo della cultura*, in *Lo Stato costituzionale. I fondamenti e la tutela*, Enciclopedia Italiana Treccani, Roma.
- Zibechi, Raúl  
2012 *Territori in resistenza. Periferie umane in America latina*, Introduzione di Sonia Paone, traduzione di A. Zanchetta e M. Calabria, Nova Delphi Libri, Bologna.







Finito di stampare nel mese di giugno 2020  
per conto di ombre corte  
presso Sprint Service - Città di Castello (Perugia)